



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

Ordinanza n. 5

Visto il provvedimento adottato in data 24 Settembre 2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Regolazione Mercato, Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, Ufficio V - Sicurezza e conformità dei prodotti, che dispone il ritiro dal mercato e il divieto di commercializzazione dei seguenti giochi:

- o Schiuma spray di carnevale da 150 ml
- o Schiuma spray di carnevale da 250 ml

prodotti ed immessi sul mercato dalla ditta **Solchim S.p.A.** con sede in Via delle Arti, n. 6, 26010 Fiesco (CR);

Rilevato:

- che tale provvedimento è stato emesso a seguito di note pervenute dall'Istituto Superiore di Sanità in cui viene relazionato che la composizione dichiarata dalla Ditta (sia del prodotto bomboletta da 150 che da 250 ml.) è costituita da sostanze classificate pericolose per l'uomo o l'ambiente, secondo la direttiva 6775487CEE e la direttiva 19997457CE;

- che l'Istituto Superiore di Sanità attesta che i prodotti giocattolo "**bomboletta schiuma spray di Carnevale da 150 e 250 ml**" non sono conformi ai requisiti di sicurezza dei giocattoli previsti dal D.L. 313/1991, relativamente alla presenza di sostanze classificate come pericolose in quantità tali da costituire un rischio per la salute, nelle condizioni di uso del giocattolo;

Vista la nota della Azienda USL Roma F, Dipartimento Prevenzione sede di Bracciano pervenuta a mezzo fax in data 17 Febbraio 2009, registrata al protocollo generale dell'Ente al numero 6182, con la quale viene proposto ai Sindaci del Comprensorio, di emettere Ordinanza di divieto di vendita del prodotto "schiuma spray di carnevale" prodotto dalla ditta Solchim S.p.A. al fine di tutelare la salute pubblica;

Ritenuto di dover disporre ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto L.vo 313/91 il divieto di commercializzazione dei suddetti prodotti schiuma spray ritenuti pericolosi;

Dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, costituisce un primario interesse pubblico da tutelare;

Ritenuto sussistere le condizioni di fatto e di diritto per ricorrere alla decretazione d'urgenza;

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della L. n. 833 del 23.12.1978;



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

Con i poteri di cui all'art. 54 II° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

E' fatto divieto assoluto di vendita dei seguenti prodotti:

- schiuma spray di carnevale da 150 ml;
- schiuma spray di carnevale da 250 ml;

ammessi sul mercato e prodotti dalla ditta **SOLCHIM S.p.A.** con sede in via delle Arti, n. 6 26010 Fiesco (CR) ;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Si comunichi:

- Al servizio Affari Generali per la pubblicazione all'albo e sul sito Web e la massima contestuale diffusione a mezzo comunicati stampa e radiofonici;
- Ai Comandi di Polizia e Carabinieri preposti all'attività di vigilanza;
- Alla ASL RMF-Servizio Igiene Pubblica per quanto di competenza.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Sig.ra Sabrina Francioni

Avverso il Presente Provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Gli interessati titolari di interesse diretto e concreto potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari d'ufficio.

Cerveteri, 18 febbraio 2009



Gino Ciogli
Gino Ciogli



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004